

# SPEDLOGSWISS

## REGOLAMENTO D'ESAME

11 GIU 2012

per

**Esame federale di professione di  
dichiarante doganale**

(sistema modulare con esame finale)

**Organo responsabile**  
SPEDLOGSWISS

**Segreteria**  
SPEDLOGSWISS  
Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica  
Elisabethenstrasse 44  
4002 Basilea  
telefono 061 205 98 16 / telefax 061 205 98 01  
weiterbildung@spedlogswiss.com  
www.spedlogswiss.com

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

## **1 DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1.1 Scopo dell'esame**

Con il superamento dell'esame di professione, le candidate e i candidati devono dimostrare di possedere le capacità e le conoscenze necessarie per esercitare l'attività di dichiarante doganale.

### **1.2 Campo di lavoro e contesto**

Le / i dichiaranti doganali sono competenti per il disbrigo corretto delle pratiche doganali concernenti la spedizione internazionale della merce. In primo luogo ricevono ordini da aziende importatrici o esportatrici di merce come per esempio ditte industriali o commerciali. Lavorano a stretto contatto con autorità in Svizzera e nell'Unione europea.

Le / i dichiaranti doganali lavorano di norma presso aziende di logistica come aziende di trasporto o di spedizione nonché presso agenzie doganali. In parte sono attivi direttamente in aziende commerciali o industriali che importano o esportano merce.

Si accordano con i loro committenti tramite i mezzi di comunicazione correnti. Notificano spedizioni presso le autorità doganali e sono in corrispondenza con loro.

Le / i dichiaranti doganali sono attori importanti nelle catene di fornitura internazionali. In talune aziende sono attivi nel servizio a turni a dipendenza del tipo di merce e del genere di traffico.

La procedura di sdoganamento è un elemento importante del traffico transfrontaliero della merce. Le / i dichiaranti doganali svolgono in tal ambito una funzione chiave. Grazie alla loro attività contribuiscono in modo determinante all'approvvigionamento legale di beni dell'economia, assicurano entrate allo Stato e, l'osservanza delle disposizioni sulla protezione ambientale e sulla protezione delle specie.

#### **Competenze operative tipiche**

Le / i dichiaranti doganali

- valutano la merce dal punto di vista doganale e con riferimento a disposti o atti normativi di natura non doganale; disposti di natura non doganale (DND) (campi: ambiente, sanità, sicurezza, proprietà intellettuale, misure economiche e finanziarie, regalie e monopoli)
- determinano e si procurano le informazioni, la documentazione e le autorizzazioni necessarie per il disbrigo delle pratiche doganali;
- notificano alle autorità doganali la merce utilizzando moduli elettronici o cartacei;
- concludono definitivamente le operazioni amministrative concernenti l'importazione o l'esportazione di merce;
- sono a disposizione del cliente e delle autorità per fornire informazioni;
- elencano al cliente diverse varianti per il disbrigo di pratiche doganali e minimizzano i rischi per la sua azienda derivanti dalla pratica doganale stessa;
- assumono funzioni di conduzione in qualità di responsabile del team di lavoro.

### **1.3 Organo responsabile**

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro: SPEDLOGSWISS, Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica.

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## **2 ORGANIZZAZIONE**

### **2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità**

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta da 7 a 9 membri, nominata da SPEDLOGSWISS per un periodo di tre anni.

2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è la / il presidente a decidere.

### **2.2 Compiti della commissione GQ**

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame;
- c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro e all'utilizzo sostenibile delle risorse.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi e di gestione a SPEDLOGSWISS.

## **2.3 Notifica al pubblico / vigilanza**

2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

## **3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

### **3.1 Pubblicazione**

3.11 L'esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date degli esami;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia.

### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame è ammesso chi

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità come impiegata / impiegato di commercio e può attestare almeno 3 anni di pratica professionale in campo doganale dopo aver assolto la formazione professionale di base;

oppure

- b) è in possesso di un attestato federale di capacità, un diploma di una scuola media di commercio riconosciuta dall'UFFT, la maturità oppure un titolo equipollente e può attestare una pratica professionale di 4 anni, almeno 3 dei quali in campo doganale;

oppure

- c) può attestare almeno 7 anni di pratica professionale in campo doganale;

e

- d) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 Per l'ammissione all'esame devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo o le relative dichiarazioni di equipollenza:

- Modulo 1 Logistica della spedizione
- Modulo 2 Supply chain management
- Modulo 3 Economia aziendale
- Modulo 4 Disbrigo di pratiche doganali con l'UE

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e dei requisiti concernenti i controlli di competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse e può essere richiesta alla segreteria (SPEDLOGSWISS).

3.33 L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno 3 mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### **3.4 Spese**

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.43 Chi non supera l'esame non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame sono a carico dei candidati.

## **4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

### **4.1 Convocazione**

4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.

4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.

4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 2 mesi prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame come pure degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi 30 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

## **4.2 Ritiro**

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 6 settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
  - b) malattia e infortunio;
  - c) lutto nella cerchia ristretta;
  - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

## **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha preso la sua decisione.

## **4.4 Sorveglianza degli esami, periti**

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, partner commerciali, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi della candidata o del candidato. Almeno uno dei periti (vedi punti 4.42 e 4.43) non può essere docente dei corsi di preparazione o di ripetizione per l'esame.

#### **4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.
- 4.52 Docenti dei corsi di preparazione, parenti, partner commerciali, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori della candidata o del candidato devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

### **5 ESAME**

#### **5.1 Parti dell'esame**

- 5.11 L'esame comprende le seguenti parti e dura:

<b>Parti dell'esame</b>	<b>scritto</b>	<b>orale</b>	<b>Ponderazione</b>
1 Tariffa doganale	120 min.		2
2 Imposizione doganale	240 min.		2
3 Tariffa doganale e imposizione doganale		30 min.	1
4 Self-management e conduzione dei collaboratori		30 min.	1
<b>Totale</b> 420 min.	<b>360 min.</b>	<b>60 min.</b>	

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione.

#### **5.2 Esigenze d'esame**

- 5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame sono specificate nelle direttive concernenti il regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

### **6 VALUTAZIONE E NOTE**

#### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

#### **6.2 Valutazione**

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

### **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale**

6.41 L'esame è superato se  
a) la nota complessiva è almeno 4.0;  
b) al massimo una nota di una parte d'esame è inferiore a 4.0;  
c) nessuna nota di una parte d'esame è inferiore a 3.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato  
a) non si ritira entro il termine previsto;  
b) non si presenta pur non avendo motivi validi;  
c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;  
d) deve essere escluso dallo stesso.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risulta almeno:  
a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipollenza;  
b) le note o la valutazione delle singole parti d'esame e la nota complessiva o la valutazione complessiva dell'esame finale;  
c) il superamento o meno dell'esame finale;  
d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

### **6.5 Ripetizione**

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.



## **7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione GQ dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Dichiarante doganale con attestato professionale federale**
- **Zolldeklarantin / Zolldeklarant mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Déclarante / déclarant en douane avec brevet fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: **Customs Clearance Agent with Federal Diploma of Professional Education and Training.**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

### **7.2 Ritiro dell'attestato professionale**

7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

### **7.3 Rimedi giuridici**

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

## **8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

8.1 SPEDLOGSWISS fissa su proposta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 SPEDLOGSWISS si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## **9 DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Abrogazione del diritto previgente**

Il regolamento del 6 maggio 1998 concernente l'esame di professione di dichiarante doganale è abrogato.

### **9.2 Disposizioni transitorie**

Le ripetenti e i ripetenti in base al regolamento del 6 maggio 1998 hanno la possibilità fino al 31 dicembre 2014 di ripetere l'esame una prima e / o una seconda volta.

### **9.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

## 10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Basilea, 15 aprile 2012

SPEDLOGSWISS

Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica

Il presidente

Il presidente della commissione di formazione

Paul Kurrus

Paul Nicolet

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 11 GIU 2012

**UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
E DELLA TECNOLOGIA**

La direttrice

Prof.ssa Dott.ssa Ursula Renold